



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **489** del **13 SET. 2018**

OGGETTO risoluzione del rapporto di lavoro per superati limiti di età dell'Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs a tempo pieno ed indeterminato sig. Berte' Maurizio.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **13 SET. 2018** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 489 del 13 SET. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che con lettera del 24 novembre 2015, acquisita al protocollo generale il 03 dicembre 2015 con n. 15218, il sig. Bertè Maurizio, nato a Milano il 06 dicembre 1949 ed in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Socio Sanitario, ha comunicato di voler proseguire la propria attività lavorativa oltre i 66 anni e 7 mesi di età e di rimanere in servizio fino al 30 aprile 2017 per raggiungere il diritto a pensione (20 anni di contribuzione);

vista la Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riguardante la "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", il quale al punto 2.3.1 conferma che: *"Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro"*;

dato atto che dalla documentazione in possesso dall'Amministrazione il dipendente, in data 06 luglio 2016 e considerando tutte le casse pensionistiche, possedeva una contribuzione pari a



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 489 del 13 SET. 2018

complessivi 19 anni, 3 mesi e 16 giorni e quindi, al compimento del limite ordinamentale di 66 anni e 7 mesi di età, non aveva maturato il requisito minimo contributivo per l'accesso a pensione (almeno 20 anni di contribuzione);

valutata ed accertata quindi che la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentiva il conseguimento del requisito contributivo, con deliberazione n. 16 del 21 gennaio 2016 veniva accolta la domanda di trattenimento in servizio del sig. Bertè Maurizio a proseguire l'attività lavorativa fino al 30 aprile 2017, data del raggiungimento del requisito minimo contributivo dei 20 anni di contribuzione;

rilevato che con lettera del 05 dicembre 2016, acquisita al protocollo generale il 09 dicembre 2016 con n. 13069, il sig. Bertè Maurizio, raggiungendo in data 30 aprile 2017 attraverso l'istituto della totalizzazione come stabilito dall'art. 1. commi 238-248 della L. 228/2012 il requisito minimo di contribuzione per aver diritto al collocamento a riposo (20 anni) oltre i limiti di età previsto dall'art. 24 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011, ha chiesto di rimanere in servizio per ulteriori 18 mesi e fino al 30 settembre 2018 (periodo della cosiddetta "finestra mobile") così da raggiungere il diritto all'assegno pensionistico;

visto

- il messaggio Inps n. 219 del 04 gennaio 2013, punto 11.2 comma b dove viene chiarito che *"...Se nel mese di gennaio 2012 risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi in base alle disposizioni di cui al menzionato comma 19, per il diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, il trascorrere del periodo dei 18 mesi (pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l'anno 2012, (pensione di anzianità: posticipo decorrenza legge n. 111 del 2011) relativo alla "c.d. finestra mobile" inizierà da gennaio 2012 a condizione che alla predetta data siano perfezionati i 20 anni di contribuzione e 65 anni di età per la pensione di vecchiaia ovvero i 40 anni di contribuzione per il diritto, indipendentemente dall'età anagrafica, alla pensione di anzianità. Qualora detti requisiti, in base alle disposizioni di cui al citato comma 19 dell'articolo 24, siano perfezionati nel mese di febbraio 2012 ovvero in data successiva, il periodo di scorrimento della c.d. finestra mobile inizierà a decorrere dal mese del relativo perfezionamento dei requisiti di legge richiesti per il diritto ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione. Rimane fermo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quello contributivo per la pensione di anzianità sono soggetti alla disciplina in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";*
- il messaggio Inps n. 219 del 04 gennaio 2013, punto 11.3 indicante la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione e precisamente: *"Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, si richiama il messaggio n. 4497 del 2011 nel quale, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro al riguardo, è stato precisato che "al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti";*

1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 489 del 13 SET. 2018

vista quindi la vigente normativa in materia e per garantire una continuazione economica tra la remunerazione come dipendente pubblico e l'assegno pensionistico al sig. Bertè Maurizio, nulla ostava all'accettazione del nuovo trattenimento in servizio e con deliberazione n. 166 del 27 aprile 2017 l'Azienda indicava come data ultima di collocamento a riposo il 30 settembre 2018;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare a riposo per diritto a pensione per superati limiti di età del sig. Bertè Maurizio, nato a Milano il 06 dicembre 1949 ed in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Socio Sanitario, con effetto dal 01 ottobre 2018 (ultimo giorno di servizio 30 settembre 2018);
- 2- di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 3- di dare atto che al dipendente Bertè Maurizio non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO

ad interim

(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

DIRETTORE

SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane - S.S. Gestione Economico-Previdenziale
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 489 del 13 SET. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 SET. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elisa Cicchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]